



Università di Scienze
Gastronomiche di Pollenzo
University of Gastronomic Sciences of Pollenzo

REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

*Approvato dal Consiglio Accademico del 25/02/2026
e dal Comitato Esecutivo del 26/02/2026*

Sommario

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Definizioni

Art. 2 - Finalità

Art. 3 - Indirizzi dell'Ateneo in materia di proprietà industriale e intellettuale

Art. 4 - Disciplina applicabile

Art. 5 - Ambito di applicazione del Regolamento

Titolo II - TITOLARITÀ DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

Art. 6 - Titolarità dei Diritti di Proprietà Intellettuale sulle Creazioni intellettuali

Titolo III - GESTIONE DEI DIRITTI DI INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

Art. 7 - Riservatezza

Art. 8 - Comunicazione di invenzione

Art. 9 - Valorizzazione delle Creazioni Intellettuali e atti di disposizione

Art. 10 - Ripartizione dei proventi

Titolo IV - COMMISSIONE PER LA PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

Art. 11 - Composizione e compiti

Titolo V - CONVENZIONI CONTO TERZI

Art. 12 - Invenzioni realizzate nell'ambito di convenzioni conto terzi

Titolo VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13 - Entrata in vigore

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Definizioni

1. Nel presente regolamento dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo relativo alla proprietà industriale e intellettuale le seguenti espressioni hanno il significato qui di seguito attribuito loro:

- a) “**Ateneo**”: l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo;
- b) “**Attività di Ricerca**”: qualunque attività che possa dar luogo alla realizzazione o al conseguimento, da parte del Ricercatore, di una o più creazioni intellettuali e che sia:
 - (i) finanziata in tutto o in parte dall'Ateneo;
 - (ii) posta in essere nell'ambito di programmi o di progetti di ricerca di cui siano parte l'Ateneo o una delle sue Strutture;
 - (iii) condotta in modo autonomo dal Ricercatore, ma posta in essere utilizzando strutture o risorse, economiche o strumentali, dell'Ateneo stesso;
- c) “**Commissione**”: indica la Commissione, la cui composizione, modalità operative e funzioni sono disciplinate infra all'art. 11 del presente Regolamento;
- d) “**Creazione/i Intellettuale/i**”: a titolo esemplificativo e non esaustivo si intendono le invenzioni, i modelli utilità, i programmi per elaboratore, le banche di dati, le informazioni segrete, e, più in generale, ogni altra forma di conoscenza, innovazione o *know how* suscettibile di costruire oggetto di un diritto di proprietà industriale come individuati dalla vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di proprietà intellettuale e industriale;
- e) “**Diritto/i di Proprietà Intellettuale**”: i diritti sulle Creazioni Intellettuali come riconosciuti o attribuiti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di proprietà intellettuale e industriale in forza della mera realizzazione di una Creazione Intellettuale, ovvero a seguito di una procedura di registrazione o brevettazione;
- f) “**Diritto di proprietà industriale**”: diritti definiti come tali all'art. 1 del Codice della Proprietà Industriale (DL 10 febbraio 2005, n. 30),
- g) “**Invenzione**”: indica ogni risultato utile derivante dall'Attività di Ricerca, che sia suscettibile di formare oggetto di brevetto per invenzione e la cui disciplina è contenuta nella Sezione IV del Codice della proprietà industriale;
- h) “**Ricercatore/i**”: i professori di I e II fascia, i ricercatori a tempo determinato e indeterminato, il personale tecnico-amministrativo a tempo determinato e indeterminato, i collaboratori, i docenti a contratto, i titolari di assegni di ricerca, incarichi post-doc, incarichi di ricerca, borse di ricerca, i dottorandi di ricerca, i borsisti di ricerca, gli stagisti, i collaboratori a tempo parziale di cui all'art. 11, d.lgs. 29 marzo 2012, n. 68, e ss.mm.ii., i collaboratori comunque denominati, gli studenti di ogni grado;
- i) “**Regolamento**”: indica il presente Regolamento dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo in materia di proprietà industriale e intellettuale;
- l) “**Strutture**”: i laboratori e le altre strutture dell'Ateneo come indicate dal vigente Statuto;
- m) “**Soggetti Terzi**”: tutti i soggetti che non abbiano ragione o necessità di conoscere quanto direttamente o indirettamente relativo all'Attività di Ricerca.

Art. 2 – Finalità

1. L'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo:

Regolamento in materia di proprietà industriale e intellettuale

- considerato che l'art. 3.3 del vigente Statuto di Ateneo riconosce il ruolo fondamentale della ricerca scientifica in ogni campo del sapere e la promuove, la sostiene e la realizza;
- considerato che l'art. 3.4 del vigente Statuto di Ateneo indica tra le missioni e le finalità cui deve essere informata l'attività di Terza Missione dell'Ateneo stesso quello di considerare l'interazione costante con la società civile come parte integrante della propria missione e, a tale scopo, promuove occasioni di apertura, scambio, relazione e conoscenza, sia sul piano locale che nazionale e internazionale;
- considerato che, ai sensi dell'art. 3.9, del vigente Statuto di Ateneo, quest'ultimo si adopera al fine di stipulare contratti e convenzioni per attività di didattica e di ricerca, di consulenza professionale e di servizio a favore di terzi; può costituire e partecipare a società di capitali; può costituire centri e servizi interdipartimentali e interuniversitari e intrattenere collaborazioni nel campo della ricerca, della didattica e della cultura; può infine promuovere o partecipare a consorzi e associazioni con altre Università, organizzazioni ed Enti pubblici e privati, italiani e stranieri;
- tenuto conto che gli accordi di programma, i contratti e le intese di cui al punto precedente possono avere ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca e, pertanto, condurre alla realizzazione o al conseguimento di risultati protetti dall'ordinamento giuridico mediante l'attribuzione di un diritto di proprietà industriale o intellettuale;
- ritenuto che la corretta gestione della proprietà industriale e intellettuale sulle conoscenze e, più in generale, sui risultati dell'attività di ricerca svolta, deve considerarsi uno strumento fondamentale non solo al fine di promuovere tale attività di ricerca, ma anche al fine di valorizzarla adeguatamente;

adotta il presente Regolamento in materia di proprietà industriale e intellettuale.

Art. 3 – Indirizzi dell'Ateneo in materia di proprietà industriale e intellettuale

1. In adesione ai principi espressi nella Carta europea dei ricercatori, l'Ateneo determina e attua i propri indirizzi in materia di proprietà industriale e intellettuale mediante l'adozione di regolamenti, delibere, linee guida, modelli contrattuali e ogni altro atto idoneo allo scopo, cui i Ricercatori sono tenuti a conformarsi.

Art. 4 – Disciplina applicabile

1. Per le Creazioni Intellettuali la cui tutela richieda l'espletamento di una procedura di brevettazione o di registrazione o analoga vale quanto disposto dagli articoli del presente Regolamento.

2. Per tutte le altre Creazioni Intellettuali nel campo di applicazione del presente regolamento vale la regola per la quale i diritti appartengono all'Ateneo nella misura in cui la Creazione Intellettuale derivi da istruzioni specifiche o dalla partecipazione volontaria a iniziative istituzionali o dall'utilizzo delle strutture dell'Ateneo.

Art. 5 – Ambito di applicazione del Regolamento

1. Il presente Regolamento si applica ai Ricercatori dell'Ateneo che abbiano realizzato, o comunque conseguito, Creazioni Intellettuali nell'ambito dello svolgimento di Attività di Ricerca.

Titolo II

TITOLARITÀ DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

Art. 6 - Titolarietà dei Diritti di Proprietà Intellettuale sulle Creazioni Intellettuali

1. I Diritti di Proprietà Intellettuale sulle Creazioni Intellettuali realizzati o conseguiti da un Ricercatore nell'ambito dello svolgimento dell'Attività di Ricerca spettano all'Ateneo.
2. I diritti morali sulle Creazioni Intellettuali realizzati o conseguiti da un Ricercatore nell'ambito dello svolgimento dell'Attività di Ricerca spettano al Ricercatore.
3. I Ricercatori che pervengano a una Creazione Intellettuale brevettabile, che non derivi da istruzioni specifiche o dalla partecipazione volontaria a iniziative istituzionali e senza utilizzo delle strutture di Ateneo, dispongono della piena titolarità del diritto al brevetto e/o dei correlati Diritti di Proprietà Intellettuale.

Titolo III

GESTIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

Art. 7 – Riservatezza

1. Compatibilmente con l'interesse dei Ricercatori alla pubblicazione dei risultati dell'Attività di Ricerca, i Ricercatori stessi sono tenuti a mantenere la riservatezza su quanto direttamente o indirettamente relativo all'Attività di Ricerca svolta nella misura in cui ciò sia necessario a preservare i diritti e gli interessi dell'Ateneo, ivi inclusi i casi in cui l'Ateneo debba adempiere ad obblighi assunti nei confronti di terzi.
2. Nei limiti in cui ciò sia necessario a tutelare i diritti dell'Ateneo, il Ricercatore:
 - a) non divulgherà quanto direttamente o indirettamente relativo all'Attività di Ricerca e non lo renderà in alcun modo accessibile a Soggetti Terzi;
 - b) impiegherà ogni mezzo idoneo e potrà in essere ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che quanto direttamente o indirettamente relativo all'Attività di Ricerca non sia liberamente accessibile a Soggetti Terzi;
3. L'obbligo di riservatezza non trova applicazione rispetto a:
 - a) i dati, le notizie, le informazioni e le conoscenze la cui pubblicazione o diffusione tra il pubblico non leda i diritti e gli interessi dell'Ateneo;
 - b) i dati, le notizie, le informazioni e le conoscenze che siano o divengano liberamente accessibili ad opera di Soggetti Terzi;
 - c) i dati, le notizie, le informazioni e le conoscenze espressamente destinati alla pubblicazione;
 - d) le informazioni che il Ricercatore sia tenuto a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di obblighi previsti da fonti normative o regolamentari nonché di un ordine impartito dalla pubblica Autorità.

Art. 8 – Comunicazione di invenzione

1. Il Ricercatore che, nell'ambito dell'Attività di Ricerca, realizzi o consegua una Creazione Intellettuale che sia potenzialmente atta ad essere brevettata, registrata o altrimenti protetta, ne darà pronta comunicazione alla Commissione di cui all'art. 11.
2. La Commissione, a seguito di una preliminare verifica tecnica in ordine alla possibilità di approntare misure di tutela della proprietà intellettuale, entro sei mesi decorrenti dalla ricezione della comunicazione

Regolamento in materia di proprietà industriale e intellettuale

di cui al comma 1, deposita la domanda di brevetto o comunica al Ricercatore l'assenza di interesse a procedervi. Il termine di sei mesi è prorogato per un massimo di tre mesi, previa comunicazione al Ricercatore, a condizione che la proroga sia necessaria per completare le valutazioni tecniche.

3. Qualora la Commissione non provveda entro il predetto termine a depositare la domanda di brevetto, il Ricercatore può procedere autonomamente al deposito a proprio nome della domanda di brevetto. Il Ricercatore può altresì procedere autonomamente al deposito qualora la Commissione abbia comunicato, in pendenza del predetto termine, l'assenza di interesse a procedervi.

Art. 9 – Valorizzazione delle Creazioni Intellettuali e atti di disposizione

1. L'Ateneo assume, in collaborazione con il Ricercatore, le iniziative valutate più idonee per procedere alla valorizzazione delle Creazioni Intellettuali.

2. L'Ateneo ha facoltà di disporre liberamente dei diritti sulla Creazione Intellettuale e può in particolare cedere o concedere in licenza, esclusiva o non esclusiva, i Diritti di Proprietà Intellettuale.

Art. 10 – Ripartizione dei proventi

1. Quando l'Ateneo proceda alla valorizzazione delle Creazioni Intellettuali, corrisponde i proventi derivanti dall'attività di valorizzazione, ovvero i corrispettivi fissi e/o variabili derivanti da accordi di valorizzazione delle Creazioni intellettuali, riconoscendo al Ricercatore o ai Ricercatori un ammontare proposto dalla Commissione di cui al successivo Titolo IV.

2. Qualora i Diritti di Proprietà Intellettuale su una Creazione intellettuale spettino a più Ricercatori, la ripartizione dei proventi proposta dalla Commissione terrà conto della diversa attribuzione dei meriti della Creazione Intellettuale, indicata dai Ricercatori nella comunicazione di invenzione di cui all'art. 8.

Titolo IV

COMMISSIONE PER LA PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

Art. 11 – Composizione e compiti

1. Presso l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo è istituita la Commissione per la Proprietà Industriale e Intellettuale che valuta l'opportunità di brevettare un'invenzione. La Commissione è formata da tre o cinque componenti. I componenti della Commissione sono nominati dal Rettore, restano in carica per 3 anni accademici e possono essere confermati. Nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni, la Commissione può invitare ai suoi lavori esperti interni od esterni all'Università dotati di esperienza su specifiche tematiche, previa assunzione da parte degli stessi di impegni di riservatezza. Il Presidente convoca la Commissione, anche per via telematica, e predisponde l'ordine del giorno. La Commissione si riunisce quando è presente una comunicazione di nuova invenzione o per fornire il proprio parere su quesiti relativi alla brevettazione. Alla Commissione partecipa, in qualità di Segretario verbalizzante, il Direttore Generale o un suo delegato. La Commissione è validamente costituita quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

2. Rientrano tra i compiti della Commissione quelli di:

- a. rendere il proprio parere sull'opportunità di procedere alla brevettazione di una Creazione Intellettuale;
- b. rilasciare il proprio parere:

Regolamento in materia di proprietà industriale e intellettuale

- sulle clausole relative ai diritti di Proprietà Intellettuale contenute in contratti di ricerca commissionata all'Ateneo, oltre che su convenzioni aventi ad oggetto il regolamento della comunione di brevetto con altri soggetti pubblici o privati;
 - su ogni altra pattuizione avente ad oggetto Diritti di Proprietà Intellettuale su invenzioni universitarie;
- c. assolvere funzioni consultive in ordine alle scelte e indirizzi strategici di ricerca applicata e di protezione dei Diritti di Proprietà Intellettuale di Ateneo, ivi comprese le questioni di diritto d'autore;
- d. proporre al Comitato Esecutivo la ripartizione dei proventi di cui all'art. 10.
3. I componenti della Commissione sono tenuti a comunicare al Rettore, in relazione a singole procedure, eventuali situazioni di conflitto di interessi e ad astenersi dal partecipare alle delibere nella quale tale interesse possa rilevare.
4. Non sono previsti compensi per la partecipazione alle sedute e per l'attività svolta dei componenti della Commissione.

Titolo V CONVENZIONI CONTO TERZI

Art. 12 - Invenzioni realizzate nell'ambito di convenzioni conto terzi

1. Il regime giuridico ed economico delle invenzioni conseguite nell'ambito dell'attività di studio, analisi e/o consulenza a terzi (cd. conto terzi), il cui oggetto consista nel compimento di attività ordinarie, con impiego di competenze o capacità tecnologiche consolidate, quali ad esempio l'esecuzione di analisi, test, indagini, o la preparazione di prodotti noti o standard, sarà quello stabilito dal contratto di consulenza con il terzo committente anche tramite apposito rinvio a un successivo accordo tra le parti.
2. Gli atti di cui al precedente comma devono in ogni caso prevedere i diritti di titolarità o contitolarità degli eventuali brevetti, i termini e le modalità di sfruttamento dei diritti brevettali, fermo restando il riconoscimento all'inventore del diritto morale alla paternità dell'idea inventiva, nonché la menzione dell'apporto fornito dall'Ateneo.
3. Il committente dovrà autonomamente regolare il diritto all'equo compenso spettante agli inventori propri dipendenti o ad esso comunque riconducibili. Il committente deve inoltre manlevare l'Ateneo da ogni richiesta economica da questi avanzata contro la stessa.

Titolo VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è deliberato dal Comitato Esecutivo, su parere favorevole del Consiglio Accademico, viene pubblicato sul sito di Ateneo ed entra in vigore, se non diversamente previsto dal decreto rettorale, il giorno della sua pubblicazione.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alla vigente normativa in materia di brevetti.